



Lettera aperta dell'Anfaa in merito all'ordinanza della Corte di Cassazione 230/2023 alla Corte Costituzionale

Presentiamo brevemente l'ANFAA, fondata sessanta anni fa da Francesco Santanera, nella scheda allegata.

Abbiamo letto e ci siamo a lungo confrontati sull'ordinanza della Corte di Cassazione con cui viene sollevata davanti all'Ill.ma Corte Costituzionale “la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, c.3, legge n. 184 del 1983 nella parte in cui stabilisce che con l'adozione legittimante derivante dall'accertamento della situazione di abbandono e della dichiarazione di adottabilità cessano irreversibilmente i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine estesa ai parenti escludendo la valutazione in concreto dell'interesse del minore a non reciderli secondo le modalità stabilite in via giudiziale”.

A sommo parere della nostra Associazione, nel presentare il quesito, forse per ragioni di sintesi, non è stato approfondito il quadro dell'evoluzione che ha avuto l'istituto dell'adozione “piena” (termine che preferiamo a “legittimante”) su questo specifico punto.

Nel corso di tutti questi anni sono stati dichiarati adottabili e adottati non solo minori piccolissimi (in buona parte non riconosciuti alla nascita dalla partoriente che si è avvalsa del diritto alla segretezza del parto), ma anche bambini e ragazzini in età scolare, preadolescenti o adolescenti.

In alcuni casi, nell'ambito delle famiglie che abbiamo conosciuto e conosciamo, è successo che l'adozione non abbia precluso il mantenimento di rapporti di fatto con componenti della famiglia di origine, impossibilitati però a provvedere alle cure del minore in accertato stato di adottabilità per diversi motivi, quali l'età avanzata (es. i nonni) e/o gravi motivi di salute (malattie a esito infausto, tumori, malattie a carattere evolutivo come SLA, sclerosi in forme gravi, etc.). In casi, eccezionali, i giudici

hanno previsto che fossero mantenuti rapporti di fatto non solo con un parente della cerchia allargata, ma anche con un genitore.

Si è trattato, però, indubbiamente, di situazioni rare, assolutamente non generalizzabili, che hanno consentito il mantenimento di positivi legami dell'adottato con una persona che era stata un riferimento affettivo per lui nella prima fase della vita.

Non riteniamo, però, che una previsione di questo tipo possa riguardare situazioni di minori che invece hanno subito, magari per anni, maltrattamenti e abusi da parte di congiunti, minori che, finalmente, accertato lo stato di adottabilità, con l'adozione hanno avuto e hanno la possibilità di vedere riconosciuto il loro diritto ad una famiglia idonea e di guardare positivamente al loro futuro. Non va sottovalutato, infatti, quanto confermato anche da psicologi e neuropsichiatri che ci spiegano che le esperienze sfavorevoli subite nell'infanzia (deprivazioni, violenze, etc.) lasciano delle ferite con fatica rimarginabili, che comunque lasciano cicatrici.

Queste sono la maggior parte delle situazioni in cui i minori vengono dichiarati in stato di adottabilità e per questo il Legislatore ha giustamente previsto l'interruzione dei rapporti. Non può essere previsto che venga mantenuto un rapporto con un parente/genitore che si è reso autore di quelle ferite, ferite che potrebbero riaprirsi a seguito di riprese di rapporti forzati, che farebbero rivivere quanto subito dal minore, compromettendo il faticoso e impegnativo percorso di recupero e cura avviato con l'inserimento nella famiglia adottiva.

Nella nostra esperienza, i casi di adozione aperta (adozione "piena" con il mantenimento dei legami di fatto con un parente della famiglia d'origine) possono essere possibili per esempio laddove, per i motivi più diversi, si arriva, dopo anni di affidamento familiare, ad un'adozione da parte degli affidatari ai sensi dell'art. 4, comma 5bis legge 184/1983 (norma introdotta dalla legge 173/2015 sulla continuità affettiva, a seguito di dibattiti e confronti anche a livello parlamentare).

In base a questa disposizione è successo che affidatari di minori, **dichiarati adottabili dopo anni di affidamento familiare**, siano stati adottati con adozione "piena". Il diritto alla continuità affettiva ha sancito, infatti, la fattibilità

dell'adozione “piena” dell'affidato dichiarato adottabile da parte degli affidatari (aventi ovviamente i requisiti) anche se durante l'affidamento, in corso da anni, il bambino/ragazzo aveva mantenuto, rapporti, come solitamente avviene nell'affidamento familiare, con i genitori/parenti di nascita.

Potremmo portare numerose testimonianze di famiglie aderenti all'Anfaa a conferma della positività di questi legami: quella del piccolo B., tetraplegico, diventato quarto figlio di una famiglia in cui era stato inserito anni prima dai Servizi Sociali su provvedimento del Tribunale per i minorenni con la speranza, poi svanita, di un possibile recupero delle capacità genitoriali della mamma; oppure quella di R. , dichiarata adottabile a 14 anni, diventata figlia “ per sempre”, dopo quattro anni di affidamento, alle soglie dell'adolescenza; oppure le due sorelle D. e F. rispettivamente di 10 e 13 anni, inseparabili, che continuano la loro vita come figlie nella famiglia che le ha aiutate a rielaborare la propria tormentata infanzia; ancora, le due gemelle cinesi Y. e J., restate orfane di mamma, il cui padre, da solo in Italia, si era allontanato da loro e si era risposato dichiarando poi espressamente che non era disponibile a prendersene cura...

L'opportunità o meno di realizzare un'adozione di questo tipo dipende anzitutto dalla capacità di questi componenti della famiglia d'origine di collocarsi in una posizione ben diversa da quella che occupavano prima, in grado di riconoscere il ruolo che con l'adozione hanno assunto i genitori adottivi e il nuovo ruolo di figlio che il minore acquisisce.

Quanto finora esposto è stato reso possibile in base ad un'interpretazione da parte della magistratura minorile dell'art. 27 in senso estensivo, considerando l'interruzione dei rapporti come interruzione “giuridica” dei rapporti, superando - nell'interesse del minore - la questione relativa alla segretezza, e lasciando che i rapporti “di fatto” possano invece plasmarsi nel tempo.

In questi casi, come in tanti altri, dopo l'adozione i rapporti hanno avuto sviluppi diversi e alcuni si sono nel tempo diradati. **Ora, invece, la Suprema Corte di Cassazione sembra escludere che questa interpretazione estensiva possa continuare ad essere praticata e chiede bensì alla Corte costituzionale di introdurre la possibilità di un'adozione piena "aperta" nel testo della legge con**

una sua sentenza di accoglimento. Noi ci auguriamo possa continuare ad esistere un'adozione piena e aperta solo per quei casi (eccezionali) di cui sopra, salvaguardando la cessazione giuridica dei rapporti tra adottato e famiglia d'origine e la pienezza della responsabilità genitoriale in capo ai genitori adottivi.

Temiamo molto, infatti, che possa essere confuso (per meglio dire frainteso) il diritto del minore alla continuità affettiva con il “diritto” -inesistente- della famiglia di origine ad interferire nella vita del figlio. Finora si è tutelato il primo, non assecondando il secondo. Peraltro l'art. 28 ha affermato la possibilità di accesso all'identità dei genitori biologici da parte dei figli adottivi e non viceversa.

Quello che ci preme sottolineare è che la positività di queste esperienze non debba però essere confusa con un generico diritto del minore adottato a mantenere rapporti con la famiglia d'origine.

Potremmo raccontare, purtroppo, anche storie di vere “persecuzioni” da parte di persone che, non rassegnandosi alla dichiarazione di adottabilità dei loro figli, dopo averli rintracciati anche in età adulta, pretendono di interagire con loro, ricorrendo sovente a ricatti, anche economici, compromettendo la serenità di tutti... Tutto questo porta il bambino, divenuto ragazzo e poi adulto, a rivivere quelle ferite senza poterle rimarginare, ma anzi riaprendole ogni volta e non riuscendo così a trovare un equilibrio...

Giustamente la legge 184/1983 ha previsto anzitutto il diritto del minore a crescere nella sua famiglia, poi l'affidamento in caso di inidoneità/impossibilità temporanea dei genitori e, solo in caso di accertato stato di adottabilità, l'inserimento definitivo nella famiglia che lo adotta.

Il diritto del minore non deve essere quello di poter mantenere comunque dei rapporti con una famiglia con cui condivide sostanzialmente solo un patrimonio genetico, ma quello di poter avere una sua famiglia, per sempre, in cui poter crescere serenamente. Non è il sangue a renderci genitori, ma la cura, l'amore, il rapporto continuo e costante con il figlio...



Confidiamo che questa nostra condivisione di valutazioni basate sulle esperienze di famiglie non solo dell'ANFAA possa essere d'aiuto alle importanti decisioni che la Corte costituzionale è chiamata ad assumere.

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento su quanto brevemente esposto.

Con i migliori saluti

Frida Tonizzo,
presidente Anfaa
Torino, 16.6.2023